

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale degli esercenti le professioni sanitarie (es: medico, dentista, fisioterapista, psicologo), i danni materiali alla proprietà dello studio o ufficio (anche in caso di incendio), il furto, la responsabilità civile derivante dalla conduzione dello studio o ufficio e fornisce una diaria giornaliera in caso di infortuni o malattie (salvareddito), nonché assistenza e tutela legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio e danni alla proprietà"**: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto (es: strumenti professionali, effetti personali, oggetti d'arte) degli uffici e sedi di associazioni e studi professionali in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, urto di veicoli stradali, fumo, gas.
- ✓ **Garanzia "furto"**: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto e dei valori posti nei locali dello studio professionale in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio"**: la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio o ufficio ove si svolge l'attività.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile professionale"**: la garanzia copre i danni che l'assicurato, nell'esercizio della propria attività, ha colposamente cagionato a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose **purché l'assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato e iscritto all'albo professionale, se previsto ed istituito ai sensi di legge.**

La garanzia è prestata nella forma **CLAIMS MADE** e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato:

- fino a dieci anni prima della data di effetto della polizza nel caso in cui questa non succeda senza soluzione di continuità ad altra precedentemente stipulata con Zurich per gli stessi rischi;
- fino a dieci anni prima della data di effetto della polizza precedentemente stipulata con Zurich per gli stessi rischi, alla quale la presente polizza succeda senza soluzione di continuità,

purché tali richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti colposi o circostanze che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti al contraente al tempo della stipulazione della presente polizza.

- ✓ **Garanzia "salvareddito"**: la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.
- ✓ **Garanzia "tutela legale"**: la garanzia assicura il rischio della assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato (difesa penale, civile, consulenza legale telefonica).
- ✓ **Garanzia "assistenza" in caso di sinistri previsti in polizza consistente in:** (i) invio di un idraulico; (ii) invio di un elettricista; (iii) invio di un fabbro; (iv) invio di un serrandista; (v) segnalazione di un artigiano per interventi ordinari (vi) invio di un sorvegliante; (vii) segnalazione di un riparatore di sistemi informatici; (viii) trasloco arredamenti.

La garanzia "tutela legale" è acquistabile unicamente in abbinamento alla garanzia "responsabilità civile professionale".

La garanzia "responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio" è acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "responsabilità civile professionale" e/o "incendio e danni alla proprietà" e/o "furto".

La garanzia "assistenza" può essere acquistata solo se abbinata ad almeno una delle altre garanzie previste dalla polizza, fermo quanto previsto per la garanzia "tutela legale".

La garanzia "salvareddito" può essere acquistata solo da coloro che svolgono attività medica/dentista in regime di libera professione ed è acquistabile solo se abbinata alla garanzia "responsabilità civile professionale" e/o "incendio e danni alla proprietà" e/o "furto".

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "furto": i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C. professionale": sono escluse le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia "Cessazione dell'attività – Prosecuzione della garanzia".**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "salvareddito": non sono assicurabili le persone che nel corso di validità della polizza superino i 70 anni di età; né l'assicurato affetto da alcolismo, insulino dipendenza, tossicodipendenza, HIV, A.I.D.S. Non sono altresì assicurate le malattie tropicali, intossicazioni da alcolismo, malattie mentali, cura dell'A.I.D.S.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "incendio e danni alla proprietà" sono esclusi:

- ! i danni causati da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- ! i danni causati da trasmutazione del nucleo, dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente;
- ! i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- ! i danni indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi:

- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni derivanti da furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile professionale", l'assicurazione non vale:

- ! per i danni derivanti dalla manipolazione in ambito genetico e inseminazione artificiale.

Con riferimento alle garanzie "responsabilità civile professionale" e "responsabilità civile dello studio o ufficio" sono esclusi:

- ! i danni derivanti dalla responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale, salvo se operante la specifica garanzia;
- ! i danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! i danni derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni per il trattamento e la tutela dei dati personali;
- ! i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- ! i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

Con riferimento alla garanzia "salvareddito", l'assicurazione non è operante:

- ! a seguito di infortuni accaduti nei primi tre anni dalla data di stipula del contratto per le conseguenze dirette di infortuni accaduti prima della stipula della polizza;
- ! a seguito di infortuni accaduti nella pratica di sport aerei, nella partecipazione a corse o gare motoristiche/nautiche;
- ! a seguito di infortuni accaduti nelle partecipazioni ad allenamenti, corse, gare e relative prove svolte a livello professionistico;
- ! a seguito di infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando l'Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- ! a seguito di infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di allucinogeni, stupefacenti e simili;
- ! a seguito di infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi;
- ! a seguito di infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fatti di guerra o terremoti.

Con riferimento alla garanzia "tutela legale" l'assicurazione è esclusa per:

- ! materia fiscale/tributaria e amministrativa fatto salvo quanto previsto alla sezione "vertenze contrattuali con i clienti";
- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie civili e penali riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati;
- ! operazioni relative all'acquisto di beni immobili o beni mobili registrati;
- ! operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli;

- ! **controversie civili e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;**
- ! **controversie civili relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;**
- ! **controversie civili relative a rapporti tra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.**

Con riferimento alla garanzia "assistenza", la copertura non è operante:

- ! **per i sinistri provocati o dipendenti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- ! **per i sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- ! **per i sinistri provocati o dipendenti da dolo o colpa grave dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;**
- ! **per i sinistri provocati o dipendenti da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura per i danni da incendio alla proprietà vale solo per i danni occorsi nel territorio italiano.
- ✓ La copertura in caso di furto vale solo per i danni occorsi nel territorio italiano.
- ✓ La copertura di responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio vale solo in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.
- ✓ La copertura di responsabilità civile professionale vale nel mondo intero, **esclusi USA e CANADA.**
- ✓ La copertura salvareddito vale per il mondo intero ma la liquidazione dei sinistri deve essere fatta in Italia ed in valuta locale
- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penali e (ii) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente e, se persona diversa, l'assicurato ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante raccomandata.
- Deve inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale. E' possibile tuttavia chiedere un frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale senza alcun onere aggiuntivo.

In caso di durata temporanea della polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il premio deve essere pagato con un'unica soluzione anticipata.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e deve essere pagato all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva, e finisce alla data indicata in polizza. L'assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal contratto, l'assicurazione di responsabilità civile professionale cessa, con effetto immediato, in caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista un'ipotesi di tacito rinnovo, il contraente non è tenuto ad inviare alcuna disdetta in corso di validità di polizza.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Zurich può recedere dall'assicurazione; in questo caso la Compagnia dovrà comunicarlo tramite raccomandata con preavviso di 30 giorni e rimborserà, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.